



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 – Approfondimenti

TEMI:

NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE, PAGAMENTI ELETTRONICI, SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

Il **Decreto fiscale 2020 (D.L. 26.10.2019, n. 124)** contiene nuove disposizioni in **materia di pagamenti elettronici**.

Sono introdotte modifiche al Decreto antiriciclaggio finalizzate a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 (fino al 31.12.2021) e successivamente, a decorrere dal 1.01.2022, a € 1.000 la **soglia che limita le transazioni in denaro contante**.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE:

CONDIZIONI VALIDE FINO AL 31.12.2019

L'art. 49, del Decreto antiriciclaggio dispone che è **vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è **complessivamente** pari o superiore a € **3.000**. Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente **possono essere girati unicamente** per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

CONDIZIONI VALIDE DAL 01.01.2020

Modifiche introdotte dal legislatore con il Decreto fiscale 2020

La norma contenuta nel Decreto fiscale 2020, all'art. 18, introduce le modifiche all'art. 49 del Decreto antiriciclaggio finalizzate a ridurre, secondo una logica transitoria, **dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000** la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al **di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati**.



Sanzioni

La nuova disposizione introdotta dal legislatore con il Decreto fiscale 2020 interviene, contestualmente, rimodulando, in termini conformi alle soglie di nuova introduzione, **sul minimo edittale della sanzione** comminata dall'art. 63, D.Lgs. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura **superiore al limite di legge**. È disposto che per le violazioni commesse e contestate dall'**1.7.2020 al 31.12.2021** il minimo edittale, applicabile ai sensi del co. 1, è **fissato a € 2.000**.

Per le violazioni **commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022** il predetto minimo edittale è fissato a € 1.000.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Dal 01.01.2020 la norma prevede che ai cittadini deve essere consentito di effettuare pagamenti elettronici mediante POS tramite la piattaforma elettronica anche da parte dei seguenti soggetti:

- a) **le pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) **i gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) **le società a controllo pubblico**, come definite nel D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'art. 2, co. 1, lett. p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lett. b);

Dunque, il perimetro soggettivo dell'obbligo è chiaro: oltre al comparto P.A., tutte le società di capitali e/o persone, nonché le ditte individuali e i lavoratori autonomi che:

1. svolgono l'attività di vendita di prodotti,
2. o prestano servizi (anche professionali),

ai consumatori persone fisiche nella loro sfera personale, sono tenuti a mettere **a loro disposizione strumenti idonei al pagamento elettronico**.

In sostanza si tratta di bar, ristoranti, commercianti al minuto, Ced, tutti i liberi professionisti iscritti o meno ad un Albo, piccoli artigiani, e così via.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

Il Decreto fiscale 2020, collegato alla Legge di Bilancio 2020, aggiunge con l'art. 23, all'art. 15, D.L. 179/2012, il nuovo co. 4-bis, disponendo che *«nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del co. 4,*



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici».

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti

Crema, lì 15.11.2019

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli